

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO, AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 3 OTTOBRE 2024 (Rep. atti n. 175/CSR)

Le presenti disposizioni regolano i corsi di formazione per la qualificazione dell'Operatore socio-sanitario (OSS), nel rispetto degli standard previsti dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 3 ottobre 2024 Rep. atti n. 175, come modificato dal successivo Accordo del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR) e recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2025 (G.U. n.142 del 21/06/2025) (di seguito "Accordo").

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda a quanto specificato nell'Accordo e nei relativi allegati.

1. SOGGETTI ATTUATORI E REQUISITO DI LEGITTIMITÀ PER LA REALIZZAZIONE

Potranno realizzare i percorsi finalizzati alla qualificazione di Operatori Socio-Sanitari:

- gli Enti di formazione professionali accreditati per l'ambito FS "Formazione Superiore e di livello equivalente" o per l'ambito FC "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente", ai sensi della normativa regionale vigente;

oppure

- Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale.

I soggetti attuatori ammissibili potranno realizzare le attività unicamente previa autorizzazione regionale in esito al procedimento amministrativo vigente. L'autorizzazione regionale costituisce requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative che prevedono in esito il rilascio delle certificazioni valide ai fini di legge.

2. REQUISITI DI ACCESSO AI PERCORSI

L'accesso al corso è consentito a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- ha raggiunto la maggiore età alla data di iscrizione al corso;
- possiede un diploma rilasciato in esito al primo ciclo di istruzione (licenza media);
- è residente o domiciliato in Emilia-Romagna.

Per i cittadini stranieri è inoltre richiesta la padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), attestato dal possesso di certificazione linguistica o, in alternativa, verificato a cura del soggetto gestore che è tenuto a predisporre specifiche prove idonee a verificare gli indicatori specifici del livello B1. Dal suddetto obbligo relativo alla conoscenza della lingua italiana sono esonerati i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

Chi ha conseguito un titolo di studio all'estero deve presentare ai soggetti attuatori all'atto dell'iscrizione:

- la Dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo ed attestante la natura dei titoli posseduti e il loro livello in rapporto al sistema di istruzione italiano;

oppure

- la traduzione asseverata del titolo, unicamente nel caso in cui dalla stessa si evinca in modo chiaro che il livello di scolarizzazione è almeno pari alla licenza media.

Nel caso in cui le persone siano in condizioni di oggettiva difficoltà contingente a produrre, tempestivamente e in tempi utili per l'iscrizione ai corsi, la prevista documentazione attestante il titolo di studio (a titolo esemplificativo derivanti dalle condizioni in cui versano i Paesi di provenienza), il soggetto attuatore potrà prevedere l'ammissione al corso acquisendo una **dichiarazione di responsabilità** relativa al titolo di studio conseguito da parte del richiedente, con impegno dello stesso a produrre la dichiarazione di valore o la traduzione giurata prima dell'ammissione all'esame. In tali casi i soggetti attuatori dovranno tenere agli atti la dichiarazione controfirmata dal partecipante nella quale lo stesso dichiara di essere a conoscenza che l'ammissione all'esame finale per il rilascio della qualificazione di OSS è subordinata alla consegna della documentazione attestante un livello di scolarizzazione corrispondente ad almeno un diploma rilasciato in esito al primo ciclo di istruzione (licenza media).

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

L'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze di cui all'allegato 1 dell'Accordo costituiscono l'obiettivo formativo del corso di formazione.

3.1 Durata e moduli

Il corso dovrà avere una durata minima di almeno **1000 ore**, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, e dovrà essere articolato in due moduli didattici, come previsti nell'articolo 10 dell'Accordo:

- uno relativo alle **competenze di base**, finalizzato all'orientamento e motivazione al ruolo nonché all'apprendimento delle conoscenze di base, della durata pari ad almeno **200 ore di teoria**;
- uno relativo alle **competenze professionalizzanti**, finalizzato all'apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, della durata di almeno **800 ore** di cui non meno di:
 - 250 ore di teoria
 - 100 ore di esercitazioni/laboratorio
 - 450 ore di tirocinio curricolare.

I contenuti dei moduli didattici dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato 2 dell'Accordo, relativamente alle materie essenziali, suddivise per aree disciplinari e relativo monte ore minimo.

3.2 Tirocinio curricolare

Il tirocinio curricolare, della durata di almeno **450 ore**, dovrà prevedere la fruizione di più esperienze al fine di garantire l'acquisizione delle competenze attese al termine.

Pertanto, ciascun partecipante dovrà realizzare il proprio tirocinio curricolare in:

- Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
- Strutture socio-assistenziali e/o contesti scolastici.

In particolare, dovranno essere previste **almeno 150 ore di tirocinio in contesto sanitario**.

Il personale che già opera in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici potrà svolgere il tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo, presso la medesima struttura, purché le attività svolte siano coerenti con le competenze previste e vengano attivate misure organizzative idonee ad evitare sovrapposizioni con l'attività lavorativa e a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto. Dovrà essere pertanto redatto un progetto formativo e garantito un tutoraggio formativo da parte del datore di

lavoro.

Il tirocinio curricolare dovrà essere realizzato in Emilia-Romagna:

- nelle aziende sanitarie o ospedaliere pubbliche o convenzionate
- e
- in strutture socio-sanitarie / assistenziali accreditate/autorizzate e/o scolastiche

3.3 Verifiche intermedie

Il Soggetto Formatore predispone e somministra verifiche intermedie idonee a valutare l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste dall'Accordo, conservando agli atti la relativa documentazione. La valutazione positiva di tali verifiche costituisce requisito per l'accesso all'esame finale, come previsto all'art. 17, comma 1, dell'Accordo.

3.4 Requisiti docenti

Come previsto all'art. 11, comma 4, dell'Accordo, requisiti minimi coesistenti per la docenza sono:

- a. coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e il curriculum professionale del docente;
- b. per tutti gli insegnamenti, ad esclusione di informatica, il docente deve essere in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertinenti ai contenuti dell'insegnamento;
- c. attività professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno formativo di riferimento.

Come previsto al comma 5 del medesimo art. 11, parti di insegnamento a contenuto tecnico-pratico ed esercitazioni/laboratori possono essere affidati a OSS, con comprovata esperienza lavorativa o precedenti esperienze formative nei corsi di qualifica a integrazione dell'attività del docente incaricato.

4. INDICAZIONI METODOLOGICHE

L'utilizzo delle modalità formative a distanza è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona per almeno il 40% delle ore ed al massimo per il 10% in modalità asincrona. Pertanto, in base alla ripartizione dei moduli formativi prevista all'art. 10 dell'Accordo, possono essere erogate in modalità a distanza 225 ore, di cui almeno 180 ore in modalità sincrona ed al massimo 45 in modalità asincrona.

5. CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento dei crediti formativi, e la relativa riduzione delle ore di formazione, sono quantificati dal soggetto attuatore prima dell'avvio dell'attività corsuale a cura del Coordinatore del percorso formativo, mediante la redazione di apposito verbale conservato agli atti dall'ente unitamente alla documentazione acquisita e oggetto di valutazione.

Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze attestate da titoli acquisiti in esito ad attività formative e/o di percorsi di istruzione.

In particolare, potranno essere oggetto di valutazione al fine del riconoscimento di crediti formativi in accesso unicamente:

- Certificati di qualifica e/o certificati di competenza e/o attestazioni di validazione/messa in trasparenza delle competenze (schede capacità e conoscenze) conseguiti in esito a corsi di formazione professionale formalmente autorizzati/approvati dalle pubbliche amministrazioni competenti;
- titoli di studio rilasciati da istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie o istituzioni universitarie accreditate dai Ministeri competenti;
- altre attestazioni rilasciate da altri soggetti pubblici e/o pubbliche amministrazioni.

6. OBBLIGO DI FREQUENZA, INTERRUZIONI DEL PERCORSO E SUBENTRI

6.1 Obbligo di frequenza

La frequenza alle attività è obbligatoria, le assenze consentite non possono superare il 10% del monte ore totale ai fini dell'ammissione all'esame finale.

A fronte di assenze durante il percorso formativo, il soggetto attuatore potrà attivare idonee azioni individuali di recupero a favore del partecipante.

In questo caso il Soggetto Attuatore dovrà predisporre l'azione di recupero con le stesse modalità di svolgimento delle ore di assenza rilevate e coerentemente con la disciplina di

riferimento, registrandone debitamente la frequenza su schede individuali preventivamente vidimate.

6.2 Interruzioni del percorso e subentri a completamento del percorso

Qualora non fosse possibile recuperare, entro la data di ammissione all'esame, le ore di assenza massime consentite maturate durante il percorso, lo stesso si considera interrotto.

In caso di interruzione dell'attività formativa è possibile la ripresa della stessa da parte dell'allievo/a, con il subentro in percorso formativo analogo ed il riconoscimento di crediti formativi. Pertanto, il soggetto attuatore in caso di interruzione dovrà rilasciare alle persone la documentazione attestante gli esiti di apprendimento (esiti delle prove di verifica e specifiche rispetto alle attività frequentate).

Il soggetto attuatore ricevente la richiesta di accesso ad altro percorso formativo dovrà quantificare il credito formativo in accesso, tenuto conto sia della frequenza effettuata che delle eventuali verifiche intermedie superate nel percorso interrotto. L'ammissione al percorso dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile regionale competente in materia.

6.3 Subentri in corso di realizzazione

È possibile il subentro di un partecipante in un percorso formativo già avviato esclusivamente entro il limite del 10% di erogazione del monte ore complessivo previsto dal corso, con possibilità di recupero individuale delle ore di lezione non frequentate, ai fini del raggiungimento della percentuale di frequenza minima richiesta, con le modalità previste nel precedente punto 2.1.

Resta quanto specificato al punto 6.2 con riferimento al subentro di partecipanti che hanno interrotto un precedente percorso.

7. ESAME FINALE E COMMISSIONE D'ESAME

7.1 Esame

Possono essere ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno frequentato non meno del 90% del monte ore minimo previsto e che abbiano riportato valutazioni positive in tutte le verifiche intermedie di cui al precedente punto 2.3.

L'esame finale consiste in una prova teorica scritta e orale e in una prova pratica, dirette a verificare l'acquisizione complessiva delle competenze, abilità e delle conoscenze

previste dall'Accordo, comprese quelle eventualmente riconosciute al candidato come credito formativo.

La prova di esame è definita e realizzata dalla Commissione istituita dai Soggetti Attuatori e deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Al termine delle prove dovrà essere redatto un verbale d'esame firmato dai componenti della Commissione di esame.

La **prova teorica scritta** può essere svolta anche sotto forma di test.

La **prova teorica orale** può realizzarsi contestualmente alla parte pratica garantendo in ogni caso la valutazione delle due prove.

La **parte pratica** consiste in una prova di simulazione da realizzarsi "in situazione" ricreando un contesto ambientale e di relazione analogo a quello in cui l'Operatore socio-sanitario dovrà svolgere la propria attività lavorativa, allo scopo di valutare le competenze acquisite ed effettivamente agite dall'allievo.

L'esame si intende superato qualora tutte le prove abbiano esito positivo.

Chi non supera l'esame finale potrà essere ammesso ad un secondo esame in qualità di candidato esterno entro il termine di 12 mesi dal primo esame.

La persona che:

- non superi anche il predetto secondo esame
oppure
- non abbia sostenuto il secondo esame entro il termine indicato dei 12 mesi

potrà accedere all'esame finale unicamente in esito alla frequenza di adeguate e coerenti misure compensative, che dovranno essere realizzate da un soggetto attuatore unicamente nell'ambito di percorsi formativi per OSS autorizzati dalla Regione. In tal caso la persona potrà accedere al percorso formativo previo riconoscimento di crediti, da effettuarsi da parte del Soggetto attuatore prima dell'inserimento nel percorso, e sarà da considerarsi partecipante effettivo all'attività corsuale, anche ai fini dell'accesso all'esame finale. L'ammissione al percorso dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile regionale competente in materia.

7.2 Commissione

La Commissione è istituita dai Soggetti Attuatori ed è composta da cinque membri, in particolare:

- 1) un rappresentante della Regione individuato dall'Assessorato competente in materia sanitaria, con funzioni di Presidente;
- 2) un professionista sanitario, di norma infermiere, esterno all'organizzazione del corso;
- 3) un professionista dell'area socio-sanitaria, di norma assistente sociale, esterno all'organizzazione del corso;
- 4) il coordinatore o il tutor del corso;
- 5) un docente del corso.

Per il compenso dei componenti della Commissione si fa riferimento ai parametri stabiliti per i membri delle Commissioni d'esame - Sistema regionale di formalizzazione e certificazione e in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1832/2024, fatte salve eventuali rivalutazioni dei compensi derivanti di successivi atti regionali.

Pertanto, i gettoni spettano per ciascuna giornata della durata di almeno 5 ore come segue:

- Al Presidente spetta un gettone pari a 300,00 euro;
- Al professionista sanitario e al professionista dell'area socio-sanitaria esterni all'organizzazione del corso spettano ciascuno un gettone pari a 240,00 euro;
- Al coordinatore/tutor e al docente, interni al corso, spettano ciascuno un gettone pari a 126,00 euro.

8. ATTESTAZIONE RILASCIATA

A seguito del superamento dell'esame finale il soggetto attuatore dovrà rilasciare un "Attestato di abilitazione", con valore di qualificazione per Operatore socio-sanitario.

In caso di mancato superamento dell'esame, il Soggetto attuatore dovrà rilasciare idonea documentazione comprovante la frequenza (ore e contenuti/materie frequentati) e gli esiti delle verifiche intermedie sostenute.

9. AGGIORNAMENTO

Ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo, gli Operatori socio-sanitari sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilità di completamento della

formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.

Tali eventi formativi non sono soggetti ad autorizzazione regionale.